



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n. 11119

Roma, 26 OTT 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

SEDE

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'abuso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849. Relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla proposta di direttiva in oggetto, sentito il Dipartimento del tesoro, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza.

II CAPO DELL'UFFICIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' or similar character.

Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849

- **Codice della proposta:** COM(2021) 423 del 20/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0239 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La presente proposta di direttiva si colloca nell'ambito di un unico *corpus* normativo europeo (**pacchetto legislativo o AML Package**) e si fonda sulle direttive antiriciclaggio attualmente vigenti IV e V AMLD, rispettivamente del 2015 e del 2018. Il Legislatore comunitario intende rafforzare ulteriormente l'*acquis* comunitario in materia, puntando a una più omogenea applicazione delle norme antiriciclaggio, che preservi in maniera più efficace la integrità del sistema finanziario sovranazionale, partendo da un robusto apparato delle norme di prevenzione.

Il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione europea contempla la negoziazione e successiva approvazione di quattro importanti strumenti legislativi:

- una proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la presente proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/8496;
- una proposta di regolamento che istituisce un'autorità dell'UE per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ("AMLA");
- una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle crypto-attività.

L'AML Package rispetta e attua l'Action Plan presentato dalla Commissione europea il 7 maggio del 2020 per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Questo AP è stato condiviso con gli SM (autorità competenti) e poi in via successiva è stato posto anche in consultazione pubblica nel luglio 2020.

In tale piano d'azione, che ha trovato il supporto del Parlamento e del Consiglio ECOFIN¹, la Commissione si è impegnata ad adottare misure volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la loro attuazione e ha definito sei priorità o pilastri:

1. garantire l'effettiva attuazione del quadro esistente dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
2. istituire un corpus normativo unico dell'UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
3. realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
4. istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria (FIU);
5. attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale;
6. rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

La nuova Proposta di Direttiva (AMLD6)

La nuova Proposta di Direttiva introduce delle modifiche nell'ambito della IV direttiva antiriciclaggio (2015/849), come modificata dalla V direttiva EU 2018/843.

Entrambe le due direttive antiriciclaggio sono state recepite dal Legislatore italiano. Il decreto legislativo 125/2019 ha recepito la V direttiva, che ha apportato delle modifiche al d.lgs 90/2017 (di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio).

Le novità della nuova proposta di direttiva riguardano i seguenti ambiti:

- le misure di valutazione del rischio applicabili a livello nazionale e l'identificazione dei settori esposti;
- il sistema di costituzione e accesso ai registri centrali;
- il ruolo, i poteri e le responsabilità delle autorità di intelligence finanziaria;
- il sistema di vigilanza europeo e nazionale;
- la cooperazione delle autorità competenti per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686 (RSP)), P9_TA(2020)0204.

Conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, 12608/20.

Le misure di valutazione del rischio applicabili a livello nazionale (art.1-6)

Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di estendere il regime antiriciclaggio a nuovi soggetti facenti parte di settori che sono divenuti nel tempo più vulnerabili al rischio di riciclaggio. Questo approccio più flessibile deve essere determinato sulla base delle analisi nazionali dei rischi che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni. Stessa frequenza di aggiornamento viene esplicitamente prevista per l'Analisi sovranazionale dei rischi condotta dalla Commissione europea, in linea con i più recenti Standard introdotto a livello internazionale dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria internazionale).

Il sistema di costituzione e accesso ai registri centrali (art.10-16)

- Si affina l'assetto normativo che presiede al buon funzionamento dei registri nazionali del titolare effettivo, sia per quanto riguarda l'omogeneizzazione e l'accuratezza dei dati contenuti nel registro, la loro accessibilità da parte delle autorità competenti sia per ciò che concerne i poteri assegnati alle autorità cui viene demandata la gestione dei registri.
- Si introduce inoltre una base giuridica per consentire la interconnessione europea dei registri nazionali dei conti bancari, strumenti importanti nelle attività di indagine.
- Per quanto riguarda i registri immobiliari, viene definito il set minimo di informazioni che dovranno essere rese disponibili; gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione quali autorità saranno ammesse ad accedervi.

Il ruolo, i poteri e le responsabilità delle autorità di intelligence finanziaria (art.17-28)

L'obiettivo è quello di introdurre dei chiarimenti alle norme vigenti in materia di poteri e autonomia delle FIU, e questo al fine di rafforzarne la capacità di analisi e di prevenzione dei reati, attraverso un più tempestivo intervento di sospensione delle transazioni finanziarie oggetto di segnalazione; altresì, viene valorizzato lo scambio di informazioni, con autorità analoghe e non, per mezzo della piattaforma network FIU.net.

Il sistema di vigilanza europeo e nazionale (art.28-44)

Per le istituzioni di credito finanziarie con attività *cross-border* viene prevista la possibilità di istituire specifici collegi di supervisor che opereranno sotto l'egida dell'istituenda AML Authority, con l'obiettivo di rafforzare la mutua assistenza, lo scambio di informazioni e coordinare le misure di vigilanza.

Per quanto riguarda il settore dei professionisti soggetti al controllo di organismi di autoregolamentazione (*self-regulatory bodies*), su questi ultimi viene introdotta la sorveglianza da parte di una autorità pubblica che miri a garantire nel complesso un più alto livello di compliance.

La cooperazione delle autorità competenti per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art.44-52)

Si rafforzano i meccanismi di cooperazione domestica (in materia di Money Laundering/Terrorism Financing ma anche Proliferation Financing) tra autorità competenti, includendo l'Autorità unica (AMLA) e altre autorità competenti.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 114, TFUE, che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni appropriate per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta mira, nello specifico, a rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari, minacciato dal riciclaggio di proventi illeciti e dal finanziamento del terrorismo.

Con riferimento alla scelta del tipo di atto giuridico, la proposta assume la forma di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, strumento adeguato per rinnovare, con modifiche, le disposizioni dell'attuale direttiva antiriciclaggio, che non si prestano ad essere applicate direttamente sotto forma di regolamento, in particolare per quanto riguarda i poteri e i compiti delle autorità competenti, soprattutto con particolare riguardo alla UIF (di cui si riconoscono le specificità nazionali), l'accesso ai registri della titolarità effettiva, i registri dei conti bancari e dei registri immobiliari per finalità di vigilanza e investigative; altre disposizioni dell'attuale direttiva antiriciclaggio sono state inserite nella proposta di regolamento AML/CFT.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, par. 3, TUE, in relazione al perseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno. Segnatamente, tali obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, per alcuni aspetti (contenuti difatti nei tre Regolamenti del Package) potendo invece essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, in particolare alla luce della dimensione internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che rende necessario un approccio normativo omogeneo, per una più stretta cooperazione tra le autorità di supervisione competenti. Al contempo, la AMLD interviene negli ambiti che invece attengono più specificatamente ad aspetti nazionali, come l'istituzione di registri a favore dell'accesso delle autorità nazionali competenti, la natura delle FIU, etc.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione risultano limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta di direttiva è concepita in modo tale da garantire la proporzionalità delle singole disposizioni rispetto all'obiettivo di garantire un aspetto di flessibilità, reso necessario dalla natura

risk-based del regime antiriciclaggio, che si fonda in gran parte sulle analisi nazionali dei rischi svolte con il supporto delle autorità nazionali e che prevede che siano svolte analisi settoriali, in cui la mitigazione dei rischi è necessariamente legata ai dati che vengono dai singoli territori e non sempre può essere omogenea in tutta l'Unione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente molto positiva, in quanto lo stesso risponde alla necessità di definire un quadro normativo europeo armonico (Rule Book) composto sia da Regolamenti che Direttiva per un ambito, corrispondente alla regolamentazione antiriciclaggio, sinora non oggetto di legislazione di armonizzazione massima. Riteniamo che la riforma presentata contribuirà fortemente ad aumentare l'efficacia delle misure di prevenzione dei fenomeni legati ai flussi finanziari illeciti nell'area dell'Unione.

Secondo i dati Europol i flussi legati al riciclaggio sono ingenti e l'inquinamento dei sistemi finanziari desta preoccupazione ed è la ragione principale per cui l'azione sia degli Stati che dell'Unione deve con rapidità diventare più incisiva nel mitigare i rischi.

Sarà rafforzata e assicurata una vigilanza più efficace su questi fenomeni, che possono innescare instabilità finanziaria, legata anche a fattori reputazionali sui mercati, sia della UE che dei singoli Stati membri, come dimostrano i recenti scandali di flussi extracomunitari riciclati nell'Unione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto risulta condivisibile l'obiettivo generale di rendere più trasparente il sistema finanziario europeo e meno permeabile ad abusi per finalità illecite come il riciclaggio e i reati presupposto, tra cui la criminalità organizzata, l'evasione fiscale, il finanziamento del terrorismo.

La nuova Direttiva AML contribuisce a meglio definire lo scambio di informazioni tra autorità, la valenza dei registri del titolare effettivo, la rilevanza delle analisi sovranazionale e nazionale dei rischi e l'attività delle Financial Intelligence Unit. Rende il lavoro delle stesse più efficace e strettamente connesso alle attività di vigilanza.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è oggetto di procedura legislativa ordinaria e assumerà la forma di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta di Direttiva è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 26 luglio 2020 in sede ECOFIN. Le negoziazioni sono iniziate in sede Consiglio a settembre e finora si sono svolti n. 3 WP (formato attaché + esperti):

- **7 settembre**
- **28 e 29 settembre**
- **11 e 12 ottobre**

In tali incontri la Commissione ha illustrato più in dettaglio la ratio delle quattro proposte (inclusa la AMLD) e ha risposto ai primi commenti inviati in forma scritta e reiterati nel corso dei meeting. La delegazione italiana ha prodotto i primi commenti alla Direttiva in data 1 settembre 2021.

In occasione delle sedute del *Working Party*, la delegazione italiana ha presentato la posizione nazionale in relazione alle singole disposizioni della Direttiva.

Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento, di definizione della posizione italiana e di redazione delle risposte ai quesiti presentati in occasione dei *Working Party* sono state condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia e la UIF, nella loro qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza delle stesse. Anche a seguito dell'attività di analisi e confronto svolta in collaborazione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e la UIF, la delegazione italiana ha espresso la necessità di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni alla proposta di Direttiva su alcuni punti in modo particolare, in ogni caso apprezzando l'impianto generale:

- L'estensione del perimetro dei soggetti obbligati
- Una lista delle posizioni definite come PEP (*political exposed person*) raccolte e rese pubbliche dalla Commissione
- L'ampliamento dei dati accessibili dalle FIU
- Il rafforzamento della cooperazione tra le FIU

Con riferimento al primo aspetto si sostiene che la nuova procedura di notifica alla Commissione di ulteriori categorie sottoposte in pieno o parzialmente alla due diligence AML per scelta del singolo SM appare lunga e complessa (si prevede anche un parere della COMM). Si comprende la ratio di non ampliare in maniera indiscriminata i soggetti sottoposti agli obblighi ma soprattutto di conoscere da parte delle istituzioni comunitarie, se vi siano settori emergenti ed esclusi dalla lista valida a livello unionale, per i quali invece è necessaria una diversa attenzione, anche a livello europeo.

Il negoziato è ancora in una fase iniziale e già la Presidenza ha distribuito dei non paper su alcuni temi orizzontali su AMLR e AMLD per sondare la volontà degli SM di procedere con l'armonizzazione, pur riconoscendo la flessibilità dell'approccio basato sul rischio, elemento centrale degli standard internazionali in materia e cornerstone delle precedenti direttive.

1. Impatto finanziario

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale dell'Unione.

- ✓ La Direttiva non implica maggiori costi perché l'interconnessione tra i registri nazionali era già prevista dalla V AMLD.
- ✓ La valutazione sovranazionale (SNRA) e nazionale dei rischi (NRA) erano già previste dalla V AMLD e anzi ora hanno un lasso di tempo di aggiornamento più lungo (4 anni).
- ✓ FIU.net rientra nel budget previsto per la AMLA

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta potrà generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, in quanto la definizione di un più incisivo quadro normativo a livello europeo potrà consentire di conseguire diversi benefici, tra cui evidenziamo:

- un maggiore flusso di informazioni a beneficio delle autorità nazionali e un costante interscambio con le autorità omologhe
- l'interconnessione tra i registri europei ridurrà i tempi di raccolta delle medesime informazioni da parte delle autorità di vigilanza e investigative
- un più stretto coordinamento con le valutazioni di rischio della AMLA e della Commissione europea consentirà una più efficace valutazione degli stessi a livello nazionale che sarà di supporto anche ai soggetti obbligati.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di regolamento prevede l'attribuzione alle autorità nazionali competenti di funzioni e poteri di vigilanza già in essere sui soggetti obbligati per effetto della IV AMLD. Lo scambio di informazioni con la AMLA potrà comportare dei costi di adeguamento in relazione alla predisposizione di strutture, sistemi e procedure, nonché all'individuazione delle risorse umane dedicate. Al contempo, si stima un risparmio dovuto al trasferimento della vigilanza diretta di alcuni soggetti finanziari che ricadranno nell'ambito di competenza di AMLA e alle sinergie con la stessa che ridurranno i tempi di risposta delle autorità omologhe di altri SM.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta potrà generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:

- definizione di un quadro giuridico più completo;
- possibilità per consumatori e investitori, di avere rapporti con i soggetti obbligati (banche, professionisti, altre categorie) in condizioni di maggiore trasparenza, anche grazie al rafforzamento degli obblighi di informativa, trasparenza e condotta e a una più efficace vigilanza sulle stesse.
- Sebbene non abbia ancora avuto luogo una valutazione formale ex post o un vaglio di adeguatezza della legislazione vigente dell'UE in materia di AML/CFT, è possibile formulare una serie di considerazioni positive per quanto riguarda la semplificazione e l'efficienza.
- *Un sistema meno permeabile a flussi provenienti da criminalità e gruppi terroristici comporta un mercato più concorrenziale e un ambiente più sicuro. Beni pubblici collettivi e indivisibili non quantificabili ma di sicuro rilievo per la comunità.*

Altro

La proposta comprende un piano generale per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto sugli obiettivi specifici, che impone alla Commissione di svolgere un primo riesame dopo cinque anni e almeno tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e di comunicarne i risultati principali al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta di regolamento AML/CFT che accompagna la presente proposta contiene le stesse disposizioni in materia di valutazione e la valutazione dei due strumenti può essere combinata in un'unica relazione. Il riesame dovrebbe svolgersi conformemente agli orientamenti per legiferare meglio della Commissione.

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2021) 190, 191} - {SEC(2021) 391}

- **Codice della proposta:** COM(2021) 423 del 20/7/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0250(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Direttiva (UE) 2021/0250	Norma nazionale vigente ove prevista	Commento
Articolo 1		Ambito Direttiva (più circoscritto rispetto alla IV/V AMLD) in quanto parte delle norme sono confluite nel Reg.to AMLR in una prospettiva di maggiore armonizzazione
Articolo 1, lettera a)	Articolo 2, comma 1, D.lgs. 231/2007	<p>Oggetto complessivo resta l'ambito di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.</p> <p>Ambito AMLD:</p> <p>a) misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale;</p> <p>b) individuazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione e degli Stati membri;</p> <p>c) registri della titolarità effettiva, dei conti bancari e immobiliari e accesso agli stessi;</p> <p>d) responsabilità e compiti delle unità di informazione finanziaria (FIU);</p>



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		<p>e) responsabilità compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati;</p> <p>f) cooperazione tra autorità competenti e cooperazione con le autorità contemplate da altri atti dell'Unione.</p>
Articolo 2	Articolo 1, D.lgs. 231/2007	<p>Definizioni</p> <p>Non si ravvisano cambiamenti rilevanti rispetto alla IV AMLD sul contenuto delle definizioni oggetto di questo atto. Le definizioni andranno ricollegate con la lista completa contenuta invece nel Regolamento AMLR.</p>
Articolo 3, paragrafo 1	Art. 14, comma 1, D.lgs. 231/2007	Identificazione dei settori esposti a livello nazionale - Analisi nazionale del rischio
Articolo 3, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6		<p>Possibilità di notificare alla Commissione l'intenzione, adeguatamente motivata, di applicare gli obblighi del regolamento AML a soggetti operanti in altri settori rispetto a quelli dei soggetti obbligati, considerati a rischio dagli SM. La Commissione, previa consultazione della AMLA, rilascia un parere circostanziato (con cui si dà conto, inter alia, se si tratti di settori meritevoli di attenzione a livello unionale).</p> <p>Disposizione innovativa</p>
Articolo 3, paragrafo 7		<p>Qualora gli Stati membri abbiano già applicato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 a settori diversi dai soggetti obbligati, possono applicare gli obblighi del regolamento AML a tali settori, previa notifica alla Commissione e parere motivato della stessa.</p> <p>Disposizione innovativa</p>



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Articolo 3, paragrafo 8		Ogni anno, la Commissione pubblica nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> un elenco consolidato dei settori ai quali gli Stati membri hanno deciso di applicare gli obblighi del regolamento. Disposizione innovativa
Articolo 4, paragrafo 1	Art. 3. Soggetti obbligati Commi 3, 4, 5, 6 e 7	I cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni, nonché i prestatori di servizi relativi a società o trust, devono essere soggetti a obblighi di licenza o di registrazione.
Articolo 4, paragrafo 2	Titolo IV Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco Art. 52 e ss. D.lgs. 231/2007	Obbligo di regolamentazione per tutti i prestatori di servizi di gioco d'azzardo.
Articolo 5, paragrafo 1	Art. 1, comma 2, lettera ii) Art. 43. Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti Comma 3	La AMLD consente agli Stati membri di imporre agli emittenti di moneta elettronica, ai prestatori di servizi di pagamento e ai fornitori di servizi per le cripto-attività con sede in altro SM e che operano sul proprio territorio tramite agenti in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi di nominare un punto di contatto centrale nel proprio territorio. Disposizione in parte innovativa
Articolo 5, paragrafi 2 e 3		La materia sarà oggetto di norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione su proposta AMLA. Disposizione innovativa
Articolo 6	Normativa secondaria di Banca d'Italia, Consob e IVASS.	Disciplina dei poteri di controllo delle NCA sugli alti dirigenti e sui titolari effettivi di determinati soggetti obbligati.
Articolo 7, paragrafi 1 e 2		Valutazione sovranazionale del rischio di competenza della COMM. La COMM elabora una relazione che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione. La



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		<p>frequenza prevista è quadriennale con possibilità di analisi settoriali più frequenti e dinamiche.</p> <p>Norma già esistente.</p> <p>Novità: parere AMLA alla COMM su rischi AML/CFT che interessano l'Unione e previsione della valutazione dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione.</p>
Articolo 7, paragrafo 3		<p>La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Qualora decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT, gli Stati membri lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione.</p>
Articolo 7, paragrafo 4		<p>Ogni 2 anni l'AMLA emette un parere destinato alla Commissione sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano l'Unione.</p> <p>Disposizione innovativa</p>
Articolo 7, paragrafo 5		<p>Organizzazione dei lavori della COMM in vista della relazione di cui al par. 1.</p>
Articolo 7, paragrafo 6		<p>Periodicamente la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese alla luce delle evidenze della relazione di cui al par. 1.</p>
Articolo 8, paragrafo 1	Art. 14, comma 1 D.lgs 231/2007	<p>Valutazione nazionale del rischio.</p> <p>Norma già esistente con alcune modifiche. Frequenza prevista dalla AMLD ogni 4 anni. Ora 3 anni</p>
Articolo 8, paragrafo 2	Art. 5, comma 5, D.lgs 231/2007 Attività del Comitato di sicurezza finanziaria	<p>Coordinamento della risposta nazionale ai rischi</p>



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Articolo 8, paragrafo 3	Art. 14, comma 2 D.lgs 231/2007	Nel condurre le valutazioni nazionali del rischio gli Stati membri tengono conto della relazione della Commissione.
Articolo 8, paragrafo 4	Art. 14, comma 1 D.lgs 231/2007	Finalità e utilizzo delle valutazioni del rischio.
Articolo 8, paragrafo 5	Art. 14, comma 5 D.lgs 231/2007	I risultati nazionali del rischio vengono messi a disposizione di Commissione, AMLA e altri SM.
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Art. 14, comma 2 D.lgs 231/2007	Gli Stati membri predispongono statistiche complete su questioni attinenti all'efficacia dei rispettivi quadri AML/CFT al fine di esaminarne l'efficacia.
Articolo 9, paragrafo 3	Art. 14, comma 5 D.lgs 231/2007	Trasmissione delle statistiche a Commissione con cadenza annuale e all'AMLA.
Articolo 9, paragrafo 4		L'AMLA adotta un parere destinato alla Commissione sulla metodologia per la raccolta delle statistiche. Disposizione innovativa
Articolo 9, paragrafo 5		La Commissione può adottare atti di esecuzione sulla metodologia per le statistiche.
Articolo 9, paragrafo 6		La Commissione pubblica sul suo sito internet una relazione biennale che riassume e illustra le statistiche UE
Articolo 10	Art. 21 D.lgs 231/07	Norma sui registri centrali dei titolari effettivi. Le disposizioni della presente proposta innovative rispetto al quadro normativo vigente sono le seguenti: possibilità per la COMM di adottare, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai registri (par. 4); disposizioni in caso di dubbio circa l'accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva (par. 2) o per i casi in cui non è possibile identificare il titolare effettivo (par. 3); ulteriori



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		disposizioni in caso di difformità rilevate nelle informazioni (par. 5,6 7); poteri delle entità che gestiscono i registri (par. 8, 9, 10).
Articolo 11	Art. 21, commi 2 e 4 D.lgs 231/07	<p>Accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano libero accesso tempestivo e illimitato alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10 senza allertare il soggetto o l'istituto interessato.</p> <p>L'accesso ai registri centrali di cui all'articolo 10 è concesso alle FIU, alle autorità di supervisione, alle autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonché alle autorità fiscali e alle autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato; nonché ai soggetti obbligati nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli organi di autoregolamentazione hanno accesso ai registri quando svolgono funzioni di supervisione.</p>
Articolo 12	Art. 21, comma 2, lett. f); comma 4, lett. d-bis) D.lgs 231/07	Norme di accesso ai registri da parte del pubblico
Articolo 13	Art. 21 D.lgs 231/07, comma 2, lett.	Eccezioni all'accesso. Si applicano ove il



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

	f); comma 4, lett. d-bis)	titolare effettivo sia esposto a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace.
Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4	Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, Legge 30 dicembre 1991, n. 413. DM. 4 agosto 2000 n. 269.	Meccanismi che consentano l'identificazione di persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari e cassette di sicurezza detenute da un ente creditizio.
Articolo 14, paragrafi 5, 6, 7 e 8		La proposta di direttiva prevede la creazione di un'interconnessione transfrontaliera fra i meccanismi centralizzati automatici, che sarà sviluppata e gestita dalla Commissione. Gli Stati membri devono garantire che le informazioni contenute nei meccanismi nazionali siano aggiornate e accessibili attraverso l'interconnessione transfrontaliera. Le FIU devono avere accesso ai meccanismi, compresi quelli interconnessi da altri Stati membri.
Articolo 15		Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei registri centrali e dei meccanismi centralizzati degli Stati membri.
Articolo 16	Anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del <i>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</i> , convertito, con modificazioni dalla <i>legge 30 luglio 2010, n. 122</i>	Accesso ai registri immobiliari che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, da parte delle autorità competenti.
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 6, commi 1 e 4	Norme sull'istituzione e funzioni delle FIU. Disposizioni innovative: orientamenti emanati da AMLA e indirizzati alle FIU sulla natura, sulle caratteristiche e sugli obiettivi dell'analisi operativa e strategica.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Articolo 18	Articolo 6, commi 5 e 6	L'articolo contiene un elenco delle categorie minime di informazioni alle quali le FIU hanno accesso, ivi compresi i dati fiscali detenuti dalle autorità fiscali e tributarie.
Articolo 19, paragrafo 1, parte I	Articolo 13-bis, comma 1	Risposta tempestiva delle FIU a richieste motivate di informazioni da parte di altre autorità competenti nel loro rispettivo Stato membro o di autorità dell'Unione competenti a indagare o perseguire le attività criminose quando tali richieste di informazioni sono motivate da preoccupazioni relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo o quando tali informazioni sono necessarie all'autorità competente per svolgere i suoi compiti.
Articolo 19, paragrafo 1, parte II	Articolo 13-bis, comma 2	Casi di diniego da parte delle FIU
Articolo 19, paragrafo 2	Artt. 12, 13 e 13-bis	Obbligo di feedback per i richiedenti circa l'uso fatto delle informazioni fornite dalle FIU.
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 6 comma 4 lett. c)	Sospensione o rifiuto del consenso ad un'operazione da parte dei soggetti obbligati in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La sospensione è imposta ai soggetti obbligati entro 48h dal ricevimento della segnalazione di operazione sospetta per un max di 15 gg.
Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4	Art. 6, comma 4, lett. c)	In caso di sospetto che varie operazioni riguardanti un conto bancario o di pagamento siano collegate ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri provvedono affinché alla FIU sia conferita la facoltà di intraprendere azioni urgenti per sospendere l'uso di un conto bancario o di pagamento allo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		scopo di analizzare le operazioni effettuate tramite il conto, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. La sospensione è imposta al soggetto obbligato entro 48h dalla segnalazione di operazione sospetta per un max di 5 gg
Articolo 21, paragrafo 1	Art. 6, comma 8	Pubblicazione da parte delle FIU di una relazione annuale sulle proprie attività.
Articolo 21, paragrafo 2	Art. 6, comma 7	Rafforzamento feedback delle FIU ai soggetti obbligati segnalanti
Articolo 21, paragrafo 3	Art.12, comma 5	Feedback delle FIU alle autorità doganali circa l'efficacia e il seguito dato alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.
Articolo 22	Articolo 13-bis	Cooperazione tra FIU e con i loro omologhi dei paesi terzi.
Articolo 23	Art. 13-bis, comma 1	Scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri attraverso il sistema FIU.net (già esistente) che sarà gestito da AMLA.
Articolo 24	Articolo 13-bis, comma 1 e 2	Scambio di informazioni FIU. Già esistente. Aggiunto riferimento ad AMLA che i) elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione; tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per lo scambio delle informazioni (par. 2); ii) emana orientamenti indirizzati alle FIU sui fattori pertinenti da prendere in considerazione per determinare se una segnalazione riguardi un altro Stato membro, le procedure da mettere in atto al momento della trasmissione e del ricevimento della segnalazione e il seguito da dare (par. 4)
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 13-bis, comma 4	Analisi congiunte FIU assistite da AMLA. L'articolo chiarisce il concetto di analisi congiunte che devono essere effettuate dalle FIU e definisce i



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		processi per la loro esecuzione.
Articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5		Istituzione di una squadra di analisi congiunta per una finalità specifica e per un periodo limitato, per effettuare analisi operative delle operazioni o delle attività sospette che coinvolgono una o più FIU che istituiscono la squadra. Disposizione innovativa
Articolo 26	Articolo 13-bis, comma 2	Norme sull'utilizzo delle informazioni scambiate tra le FIUs.
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 13-bis, comma 2	Utilizzo delle informazioni scambiate per i soli fini per cui sono state richieste. Inoltre, qualsiasi impiego di tali informazioni al di là dei fini originariamente approvati, avviene subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce.
Articolo 27, paragrafo 2	Articolo 13-bis, comma 2	Disciplina dei casi di rifiuto del consenso della FIU
Articolo 28	Articolo 13-bis, comma 5	La diversa definizione nazionale dei reati non preclude alle FIU di fornire informazioni né tantomeno di scambiare informazioni.
Articolo 29	Art. 7, D.lgs. 231/2007	Disciplina dei poteri e risorse dei supervisori. La proposta si basa sulle disposizioni contenute nell'attuale quadro in materia di AML/CFT, che impongono agli SM di istituire supervisori AML/CFT nazionali per supervisionare i soggetti obbligati, di definire i compiti, i poteri e le responsabilità di tali supervisori e di promuovere la cooperazione tra questi e le FIU e tra questi e i supervisori dei paesi terzi. Tali disposizioni sono ulteriormente specificate e rafforzate dalla presente direttiva mediante chiarimenti sui compiti e i poteri dei supervisori.
Articolo 30	Art. 14, comma 4	Comunicazioni da parte dei supervisori ai soggetti obbligati delle informazioni



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Articolo 31	Regolamenti interni delle Autorità di vigilanza	Approccio basato sul rischio nella vigilanza (già esistente a livello di prassi e istruzioni interne derivante dagli standard FATF). Le nostre NCA già adottano questo approccio come da regolamenti interni.
Articolo 32	Articolo 6, comma 4, lettera a)	I supervisori informano prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
Articolo 33	Art. 7, comma 4-quater	Vigilanza sui soggetti obbligati che operano in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Parere AMLA in caso di disaccordo tra SM di origine e ospitante circa le misure da adottare nei confronti di un soggetto obbligato.
Articolo 34	Art. 7, comma 4-ter	Disposizioni relative alla cooperazione nell'ambito della supervisione di gruppo. Previsione della cooperazione con l'AMLA quando esercita funzioni di vigilanza. L'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano i rispettivi compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi.
Articolo 35		I supervisori, compresa l'AMLA, scambiano informazioni in merito ai casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure a livello di gruppo.
Articolo 36	Art. 13	Istituzione di collegi europei di supervisione AML/CFT. L'AMLA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		partecipa alle riunioni dei collegi di supervisione e ne agevola i lavori.
Articolo 37	Art. 13	Accordi di cooperazione con i supervisori del settore finanziario dei paesi terzi. Accordi da notificare all'AMLA.
Articolo 38	Art. 11, comma 1	Norme in materia di sorveglianza dell'autorità pubblica sugli organismi di autoregolamentazione
Articolo 39	Capo II art. 56 e ss.	Sanzioni amministrative in caso di violazioni della normativa AML. L'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione definiscono gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative o nell'adottare misure amministrative.
Articolo 40	Articolo 62, commi 1, 5	Disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi di adeguata verifica della clientela; obblighi di segnalazione; conservazione documenti; controlli interni, da parte di soggetti obbligati.
Articolo 41	Articolo 62, comma 4	Disciplina delle misure amministrative diverse dalle sanzioni.
Articolo 42	Art. 65, comma 7, art. 66 Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, disciplinano le modalità di pubblicazione delle sanzioni	Disciplina della pubblicazione delle sanzioni e delle misure amministrative. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili.
Articolo 42, paragrafi 4 e 5	Art. 62, commi 1, 2 e 3	Responsabilità delle persone giuridiche
Articolo 43, paragrafo 1 e 2	Articolo 48	Disciplina di meccanismi volti ad incoraggiare la segnalazione di



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		violazioni potenziali ed effettive del regolamento.
Articolo 44		Scambio di informazioni sulle sanzioni con AMLA. Disposizione innovativa
Articolo 45, paragrafi 1 e 2	Capo III Cooperazione nazionale e internazionale Art. 12 e ss.	Cooperazione domestica e internazionale in ambito AML/CFT
Articolo 46		Comunicazione a Commissione e AMLA dell'elenco delle autorità competenti. Disposizione innovativa
Articolo 47		Cooperazione con L'AMLA. Disposizione innovativa
Articolo 48	Artt. 13, 13-bis e 13-ter	Cooperazione per vigilanza settore finanziario.
Articolo 49	Artt. 13, 13-bis e 13-ter	Cooperazione tra supervisori dei revisori dei conti.
Articolo 50	Art. 35, comma 3	Scambio informazioni tra soggetti vincolati dal segreto professionale.
Articolo 51	Capo III Cooperazione nazionale e internazionale Art. 12 e ss.	Scambio di informazioni tra i supervisori e autorità che operano in determinati settori. In particolare: vigilanza dei mercati finanziari, revisione dei conti, sorveglianza organi di autoregolamentazione.
Articolo 52		L'AMLA emana orientamenti su cooperazione in materia di AML/CFT. Disposizione innovativa
	Art. 2, comma 6-bis	Norme sul trattamento dei dati personali
Articolo 54		La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
Articolo 55		Gestione transitoria di FIU.net
Articolo 56		Relazione Commissione su attuazione Direttiva



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Articolo 57		Abrogazione direttiva (UE) 2015/849
Articolo 58, paragrafo 1		Recepimento
Articolo 58, paragrafo 2		
Articolo 59		Entrata in vigore
Articolo 60		Destinatari